

Swiss Ice Hockey Federation | Flughafenstrasse 50 | P.O. Box | CH-8152 Glattbrugg
T. +41 44 306 50 50 | F. +41 44 306 50 51 | info@sihf.ch | www.sihf.ch | UID: CHE-107.848.055 MWST

Tribunale sportivo della
SIHF Procedura N. 9/22-23

**Decisione nella
PROCEDURA D'APPELLO**
nella causa

Hockey Club Lugano SA,
Via Maraini 15A, 6963 Pregassona
Patrocinata dagli Avv. Sascha Schlub e Avv.
Louis Mainardi, Studio Gaggini, Casella Postale
6901 Lugano

Appellante 1,

nei confronti di

**SIHF, Giudice Unico per le procedure disciplinari dello
Sport d'élite,**
Flughofstrasse 50, Postfach, 8152 Glattbrugg,

Opponente,

e

Robin Grossmann, c/o EHC Biel Sport AG
Bahnhofstrasse 17, 2502 Biel,

Parte interessata 1,

e


EHC Biel Sport AG
Bahnhofstrasse 17, 2502 Biel

Parte interessata 2

Concernente

la Decisione n. 22-23/22976/7 resa in procedura ordinaria, emanata dall'opponente il
4 dicembre 2022, riferita alla partita di campionato di Lega Nazionale 3 dicembre 2022
che ha opposto l'EHC Biel all'Hockey Club Lugano, e relativa a Robin Grossmann





Il Tribunale sportivo (TS) della Swiss Ice Hockey Federation („SIHF“) sedente nella composizione seguente:

- Dr. Ivano Ranzanici, avvocato, Via Pretorio 16, 6901 Lugano (Presidente del collegio)
- Dr. Beat G. Koenig, avvocato, Wiesenstrasse 8, CP 8032 Zurigo (Membro)
- Dr. Michael Noth, avvocato, Feldeggstrasse 12, 8024 Zurigo (Membro)

Considerato

I. Situazione di fatto e svolgimento della procedura

1. Il 3 dicembre 2022 si è svolto a Bienne l'incontro di campionato di LN che ha opposto le squadre dell'EHC Bienne e dell'Hockey Club Lugano nel corso della quale, al minuto 15.07, il giocatore dell'EHC Bienne Robin Grossmann (109572), ha avuto un contatto fisico (un check nei pressi della balaustra) con il giocatore dell'HC Lugano Daniel Carr. A seguito del contatto Carr non ha più potuto continuare il gioco siccome ferito. L'arbitro ha inflitto a Robin Grossmann una sanzione disciplinare minore di 2 minuti ritenendo il suo comportamento quale "Boarding" (doc. 1).
2. Il Player Safety Officer („PSO“) ha formalmente, e tempestivamente, inoltrato al Giudice unico per le procedure disciplinari sport d'élite (GU qui di seguito), la richiesta d'apertura di una procedura non postulando comunque l'adozione di misure disciplinari ulteriori, come evoca il GU nel provvedimento qui impugnato (con il "PSO-Report ... wird kein Antragauf zusätzliche disziplinarische Massnahmen gestellt"). La trasmissione degli atti al GU è avvenuta "wegen der Verletzung des Gegenspielers ... (vgl. Art. 17 II OR LS)" (doc. 2). Dal canto suo il PSO ha così motivato la trasmissione degli atti della procedura al GU: "There is NO DPS Request on this play we pass this on to the Judge, because of an apparent injury to HC Lugano player Daniel Carr. As the video shows, Daniel Carr #7 from Lugano picks up the loose puck in the right offensive corner. He begins to carry the puck up the wall towards the hash marks. You can see (corner 1 came) he plays the puck backwards of his stick towards the corner. Carr continues to look backwards following the puck. #77 Grossmann arrives from the circle area and delivers a check to Carr after he releases the puck. Just prior to contact Carr turns back towards the corner and is checked into the boards. The check is delivered with the shoulder/left side of Grossmann, he also does not leave his feet. A minor penalty for boarding was called on this play. The DPS deems that Carr, by turning just prior to contact puts himself in a vulnerable position. He is not expecting contact because he is looking backwards as he is still moving up the wall. Grossmann has already made the decision to finish the check and does not have enough time to stop when Carr turns. It is for

these points the DPS has no request for supplemental discipline. The injury is unfortunate” (doc. 2).

3. Il GU, esaminata la segnalazione del PSO, ha emanato, senza procedere ad accertamento alcuno, la decisione di non entrata in materia del 4 dicembre 2022 (doc. 2), qui contestata, con cui ha in particolare stabilito i fatti come segue:

“1. Auch der Einzelrichter hat die Situation gesichtet und ist zum Schluss gekommen, dass der PSO zwar zu Recht die Beurteilung durch den Einzelrichter beantragt hat (Verletzungsfolge, in dubio pro duriore), dass er aber ebenso zu Recht keine Spielsperren beantragt hat.

2. Wie der PSO zu Recht ausführt, verhält sich Carr nicht optimal, in dem er der Scheibe nachschaut und sich auch noch leicht abdreht. Er versetzt sich selber in eine verwundbare Position. Der Check vom Beschuldigten erfolgt zwar relativ spät, aber gerade noch im erlaubten Zeitrahmen von 0,8 sec. Es liegt zwar ein Boarding vor. Allerdings hält der ER die Auffassung, dass dies aufgrund des Verhaltens von Carr mit 2' genügend bestraft ist, gerade noch für vertretbar.

3. Es liegt kein Foul vor, dass die Eröffnung eines ordentlichen Verfahrens erforderlich machen würde. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung, ob nachträgliche Spielsperren auszusprechen sind, das objektive Gefährdungspotential der Aktion beurteilt wird (nicht die Verletzung an sich). Generell ist es sehr unglücklich, wenn sich ein Spieler verletzt. Vorliegend kann dies jedoch nicht dem Beschuldigten angelastet werden.

4. Auf dem Eis wurde von den Referees lediglich eine 2' Strafe ausgesprochen, es wurde kein Club Request gestellt und auch der PSO beantragt keine weitergehenden disziplinarischen Maßnahmen. Für den ER besteht nach dem Videostudium keine Veranlassung von diesen Einschätzungen abzuweichen ” (doc. 2)

Con il provvedimento del 4 dicembre 2022 il GU ha quindi ritenuto che *“Das ordentliche Verfahren ist nicht an Hand zu nehmen”* e non ha dato luogo a una procedura disciplinare. La decisione, assortita dall'indicazione del rimedio di diritto esperibile contro di essa e meglio del ricorso in appello al Tribunale Sportivo della SIHF nel termine di 5 giorni, è stata notificata il giorno medesimo della sua emanazione all'HC Lugano SA per sé e per il giocatore Daniel Carr a mezzo mail (doc. 3).

4. La decisione del GU del 4 dicembre 2022 è stata contestata dall'HC Lugano SA mediante ricorso in appello inoltrato al Tribunale dello sport della SIHF in data 7 dicembre 2022 (doc. 4). Gli appellanti, senza specifica analisi del tema, e richiamando le norme del regolamento giuridico

applicabile (RG qui di seguito) danno per scontata la loro legittimazione a ricorrere nelle considerazioni d'ordine. Essi postulano l'annullamento della decisione e ritengono che a Robin Grossmann debba essere inflitta, per la violazione della regola 41 IIHF Rules, una sanzione che HC Lugano SA lascia a questo TS determinare, in via subordinata la ricorrente ritiene che, per la violazione ritenuta, debba essere inflitta a Grossmann, una squalifica per 3 giornate oltre ad una multa di CHF 3'000.

5. Con l'impugnativa l'appellante, quale premessa, osserva come Grossmann abbia *"... colpito con un check nei pressi della balaustra il giocatore dell'HCL Daniel Carr, come accertato dal Giudice Unico ... In seguito all'impatto, la testa del giocatore Daniel Carr è andata a urtare violentemente la balaustra. A causa del colpo subito, quest'ultimo non è più stato in grado di continuare l'incontro"*, dopo avere evocato l'avvio della procedura da parte del PSO e rammentato la decisione del GU, l'appellante sostiene che la stessa non sia sostenibile ed appaia arbitraria siccome *"... in contrasto con lo scopo e il senso delle regole UHF ... non corrisponde al vero che il giocatore Daniel Carr cambia la posizione del proprio corpo poco prima dell'impatto con il giocatore Grossmann ... Le immagini video mostrano infatti chiaramente che Carr mantiene la medesima postura e la medesima distanza dalla balaustra, a partire dal momento in cui egli entra in possesso del disco e fino al momento in cui viene colpito dal giocatore avversario, eccezion fatta per una lieve inclinazione del pattino dopo aver effettuato il passaggio ... osservando il video con la camera dall'angolatura "Main", si può osservare che la posizione di Carr non muta in alcun modo fra il secondo 1:52:44 e il secondo 1:52:46, ossia fra il momento del passaggio e quello dell'impatto con l'avversario. Alla medesima conclusione si giunge osservando la ripresa dalla camera "Corner 2" ... La stessa constatazione risulta dalla visione delle immagini dall'angolatura "Corner 1" (secondi 17:42 -17:43), nella quale si può notare come il corpo di Daniel Carr subisca una torsione soltanto quale conseguenza diretta e immediata del check effettuato da Robin Grossmann (in particolare in seguito al primo impatto fra le gambe dei due giocatori coinvolti cfr. doc. 4). È quindi a torto che il PSO ha osservato che "Just prior to contact Carr turns back towards the corner" ... Daniel Carr mantiene durante tutta la sua azione la medesima distanza dalla balaustra; distanza che lo rende in ogni momento vulnerabile e quindi not eligible to be hit, a maggior ragione con l'energia, molto elevata, praticamente massima, utilizzata nel caso di specie da Robin Grossmann per andare a colpire l'avversario ... ". Per la ricorrente, quindi, il comportamento del giocatore ferito non avrebbe influenzato il risultato dell'azione scorretta di Grossmann siccome Carr non si pone in una posizione vulnerabile, ma secondo il ricorso *"mantiene, dopo aver effettuato il passaggio, la medesima postura"*. Le dinamiche di movimento di Daniel Carr non costituirebbero un movimento improvviso prima dell'impatto che modifica il punto d'impatto o la pericolosità dell'azione. Per la ricorrente il colpo inferto a Carr non poteva essere atteso dallo stesso (doc. 4 parte III p. 6). HC Lugano SA contesta che il check di Grossmann sia intervenuto nei tempi indicati dal GU dal rilascio del disco e ciò sulla base delle immagini, *"sembra al contrario che**




fra il passaggio e il contatto trascorra oltre un secondo” e ritiene sbagliato l’assunto del PSO secondo cui Grossmann non avrebbe avuto tempo sufficiente per fermarsi e questo poiché le immagini “... dimostrano chiaramente che l’intenzione di Grossmann di colpire il suo avversario proprio nella posizione in cui si trovava al momento dell’impatto (e) Carr si trova esattamente nella medesima posizione, ma soprattutto alla medesima distanza dalla balaustra, in cui si troverà al momento dell’impatto (secondo 1:52:46). Ciò dimostra chiaramente che l’esito del check di Grossmann è stato esattamente quello ricercato”. HC Lugano SA considera che Grossmann abbia violato gravemente l’art. 41 .1 IIHF siccome partito dall’altezza del suo portiere per portare la sua carica a Carr già nella sua posizione, ha mantenuto una velocità elevata, ha usato la “massima energia possibile” ed ha esteso “il suo corpo verso l’alto al fine di massimizzare l’impatto del proprio check”. Carr, dal canto suo, non poteva vedere sopraggiungere l’avversario, la sua posizione rispetto alla barriera era tale da rendere l’azione pericolosa ed il disco era stato già allontanato. Grossmann avrebbe quindi potuto valutare la situazione avendone il tempo. HC Lugano SA rammenta poi il danno alla salute del suo giocatore (doc. 4, p. 11) e contesta che lo stesso abbia assunto una posizione che lo avrebbe reso vulnerabile. La ricorrente ritiene che il comportamento del giocatore del Bienne adempia i presupposti di un fallo di categoria II con una sanzione che, secondo la prassi seguita da questo TS, impone di infliggere da 2 a 4 giornate di squalifica oltre alla sanzione pecuniaria (doc. 4, n. 16 p. 12).

6. Con Ordinanza del 8 dicembre 2022 il Vice Presidente del TS ha comunicato alle parti la composizione del collegio giudicante, ha fissato al GU opponente un termine scadente il 12 dicembre 2022 per trasmettere gli atti nella loro completezza, ha notificato l’atto di ricorso ed ha concesso al GU ed alle altre parti coinvolte un termine scadente il 14 dicembre 2022 per formulare eventuali osservazioni (doc. 5).
7. Il 12 dicembre 2022 l’opponente ha preso posizione sul gravame mediante e-mail in cui il GU si conferma nella decisione e nella posizione del PSO evidenziando inoltre *“Es ist sehr bedauerlich, dass sich Carr bei diesem Check verletzt hat. Eine Verletzung ist aber kein ausschlagendes Kriterium mehr, um Spielsperren zu verhängen, dies insbesondere deshalb, weil jeder Spieler individuell auf Checks bzw. Fouls reagiert und insbesondere bei Gehirnerschütterungen auch die individuelle Vorgeschichte eines jeden Spielers einen Faktor bilden kann, ob ein Spieler erneut verletzt wird oder nicht. Auch das neue Regelbuch spricht nicht mehr von Verletzung, sondern nur noch von rücksichtsloser Gefährdung, was diesen Umstand verdeutlicht. Die Referees auf dem Eis, der PSO, sowie der ER sind der Auffassung, dass vorliegend eben keine derart gravierende rücksichtslose Gefährdung vorliegt, dass mehrere Spielsperren angebracht gewesen wären. Der Check erfolgte innert dem erlaubten Zeitfenster von 0,8 Sekunden und war zwar relativ spät, aber nicht zu spät. Wäre er später erfolgt, wäre er als Behinderung zu ahnden gewesen. Das neue Regelbuch verlangt, dass das Verhalten des gecheckten Spielers stärker in die Beurteilung eines Fouls miteinbezogen*

wird. Carr schaut nach seinem Pass diesem nach und bewegt sich in die Gegenrichtung. Ein solches Verhalten ist sicherlich nicht optimal, sollte doch der Blick in Fahrtrichtung erfolgen, da er nach wie vor mit einem Check rechnen muss. Grossmann beschleunigt nicht in den Check hinein und zieht diesen nicht maximal durch. Auf den Videobildern ist gut erkennbar, dass Grossmann zuerst ein paar Schritte macht, dann aber auf den letzten drei bis vier Metern vor dem Check nur noch gleitet und nicht beschleunigt" (doc. 6).

Il 14 dicembre 2022 M. Steinegger dell'EHC Bienne ha trasmesso al Presidente del collegio uno Statement steso da Robin Grossmann sui fatti, in particolare il giocatore così si esprime: "Lugano macht eine Angriffsauslösung aus ihrem eigen Drittel. Calvin Thürkauf erhält die Scheibe in der Mitte als Center und spielt sie nach der roten Linie tief in das Verteidigungsdrittel des EHC Biel. Ich (Robin Grossmann) bin in dieser Situation rechter Verteidiger und mein direkter Gegenspieler ist Daniel Carr Lugano Nummer 7. Mein Verteidigungspartner Alexander Iakovenko fährt mit seinem Gegenspieler Nummer 11 Zanetti in die Ecke. Haas Nummer 92 Biel bleibt mit seinem Gegenspieler Thürkauf Lugano 97 vor dem Tor. Ich Biel 77 sichere zuerst vor dem Tor ab und checke wohin mein direkter Gegenspieler Carr Lugano 7 fährt. Iakovenko drückt seinen Gegenspieler Zanetti gegen die Bande und die Scheibe gleitet aus der Ecke langsam Richtung blaue Linie. Mein direkter Gegenspieler Carr, fährt zuerst vors Tor und dann Richtung Scheibe. Um mit der Scheibe Richtung blaue Linie zu fahren. Ich reagiere auf diese Situation folge meinem Gegenspieler in die Ecke. Wir spielen in Biel ein 1 gegen 1 in der Defensivzone. Daniel Carr läuft mit der Scheibe aus der Ecke und ich versuche ihn daran zu hindern, in dem ich ihn mit der Schulter zu Schulter checke um ihn vom Puck zu trennen. Als ich bereits zum Check ansetze, dreht sich Carr im letzten Moment und ich erwische ihn mit der Schulter genau im Moment als er sich von mir wendet. Es bestand nie die Absicht meinen Gegenspieler zu verletzen. Beim Kontakt sind beide Schlittschuhe auf dem Eis und ich beschleunige nicht in den Check hinein. Ich wollte einen korrekten Schulter zu Schulter Check ausführen, welcher in einem Eishockeyspiel regelmäßig zum Einsatz kommt. Ich wünsche Daniel Carr gute Besserung und hoffe, dass er bald wieder auf dem Eis zu sehen ist".

8. Sulle osservazioni del GU del 12 dicembre 2022 (doc. 6; direttamente ricevute dalle parti interessate) e lo Statement di Grossmann (doc. 7, trasmesso alle parti mediante mail del 14 dicembre 2022, doc. 8) le parti hanno potuto esprimersi entro il 17 dicembre 2022 ore 14.00 su invito del Presidente del collegio giudicante, nessuna parte ha ulteriormente formulato osservazioni. Non sono stati acquisiti ulteriori elementi probatori ed altre prese di posizione.



II. In diritto

A. In ordine

9. Il giudizio di non luogo a procedere, è stato reso dal GU opponente nell'ambito di una procedura conseguente a segnalazione del PSO. Il PSO non ha richiesto l'inflizione di una sanzione. Dal canto suo HC Lugano SA non ha formulato alcuna richiesta punitiva prima del suo ricorso 7 dicembre 2022. Occorre verificare se il gravame sia ricevibile, se la HC Lugano SA, che si ritiene legittimata a impugnare il provvedimento con cui il GU non ha dato seguito all'inflizione di una sanzione alla luce del danno alla salute subito da Daniel Carr che non ha potuto riprendere il gioco dopo il fallo, possa procedere come ha fatto, se il gravame sia tempestivo e se siano adempiute le ulteriori questioni di forma necessarie.

Competenza del TS e tempestività del ricorso

10. Il ricorso 7 dicembre 2022 è stato inoltrato, a questo TS, mediante scritto raccomandato anticipato mediante spedizione per posta elettronica (art. 5 e 55 RG). Il TS della federazione è certamente competente a giudicare in merito ai ricorsi avverso le decisioni del GU rese in procedura ordinaria (art. art. 55 RG). In virtù dell'art. 56 RG il ricorso in appello deve essere presentato nel termine di 5 giorni dall'intimazione del provvedimento contestato. In concreto questo termine è stato rispettato ed il gravame è inoltrato all'autorità competente.

Legittimazione al ricorso

11. La decisione di non luogo al seguito di una decisione disciplinare resa dal GU imponeva, in applicazione delle norme precedentemente in vigore, che il club - per essere legittimato al ricorso dinanzi al TS - dovesse avere formulato tempestivamente una richiesta di punizione del giocatore reo di un comportamento illecito (in questo senso Decisione TS 20 dicembre 2018 procedura 7/18-19). L'art. 10 del regolamento dell'organizzazione giuridica dello sport d'élite (ROG SE qui di seguito, che prevale sul RG, come sancisce l'art. 1 cifra 2) consente ai Club "*Anträge zur Verfahrenseröffnung zu stellen, soweit sie daran ein tatsächliches Interesse haben*". La versione attualmente in vigore del ROG SE non prevede più la necessità della richiesta punitiva da parte del Club nei tempi previsti per l'avvio della procedura. In applicazione dell'art. 17 cpv. 1, nella versione odierna, il GU "*... eröffnet Verfahren im Prozess III auf Antrag des PSO oder auf Grund eines vom PSO weitergeleiteten Clubantrags*". A norme del capoverso 2 della medesima norma "*... Der PSO kann auf einen Antrag zum Ausgang des Verfahrens gemäß Art. 17 Ziffer 1 Lit. e verzichten, wenn er lediglich einen Antrag eines Clubs überweist, aber gemäß seiner Beurteilung keine disziplinarischen Sanktionen erforderlich sind, oder wenn er einen Sachverhalt in Anwendung des Grundsatzes „in dubio pro duriore“ (im Zweifel für die Anklageerhebung) dem Einzelrichter zur Beurteilung überweist, jedoch bewusst auf einen Antrag verzichten will*". In ogni



caso, e - come indicato in precedenza - a differenza delle norme precedenti, oggi vige il principio secondo cui *“Wird seitens ER Safety kein ordentliches Verfahren eröffnet, erfolgt eine verfahrenserledigende Nichtanhandnahmeverfügung. Gegen diese Verfügung besteht das ordentliche Rechtsmittel der Berufung, für den verletzten Spieler und dessen Club, auch wenn sie bis anhin nicht am Verfahren teilgenommen haben (Club Request)“*. Da quanto precede discende che HC Lugano SA ha legittimazione per impugnare in appello la decisione di non dare luogo a una procedura disciplinare resa dal GU il 4 dicembre scorso, legittimazione che deriva anche dall'interesse giuridico manifestamente presente per il danno alla salute causato dall'azione condotta da Robin Grossmann al giocatore del Lugano Daniel Carr.

Altri aspetti procedurali

12. Nelle fasi della procedura alle parti è stata concessa adeguata possibilità di esprimersi, in particolare in merito all'impugnativa e sull'insieme delle prove consegnate agli atti e raccolte in corso d'istruttoria. Il diritto di essere sentito previsto all'art. 14 RG è quindi stato garantito. Va ricordato come il RG riconosca al TS, nella procedura d'appello, la facoltà di riesaminare liberamente la causa sia in fatto che in diritto (art. 58 RG). Nessuna delle parti ha, inoltre, contestato o sollevato obiezioni sulla composizione del collegio giudicante. Ne segue che lo stesso è validamente composto e può deliberare (art. 15 e ss. RG). Questa Corte, in caso di accoglimento del ricorso, ha facoltà di emanare un nuovo giudizio rispettivamente può annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti al giudice di prime cure, le è possibile andare *ultra petita*, e procedere mediante una *reformatio in pejus* (art. 60 RG).


B. Nel merito

13. Occorre premettere che le azioni di gioco che presentano un carattere di pericolosità per la salute sono analizzate dai “PSO” (Player Safety Officers) che esaminano in particolare gli eventi nel corso dei quali un giocatore è ferito o la cui salute è messa in pericolo dalla presunta violazione di una regola di gioco. Per l'art. 7 cpv. 1 ROG SE *“Die PSO untersuchen insbesondere Vorfälle, bei welchem durch eine mutmaßliche Verletzung einer IIHF-Spielregel ein Gegenspieler verletzt oder potenziell gefährdet worden ist“*. i PSO possono aprire un'inchiesta sia spontaneamente, sia su indicazione dell'Officiating (art. 6 ROG SE), sia pure su richiesta di un club (art. 10 ROG SE) e questo anche in assenza di una penalità sul ghiaccio inflitta da parte dell'arbitro. Per il capoverso 3 dell'art. 7 ROG SE *“Eine Untersuchung durch den PSO ist in jedem Fall zwingend von Amtes wegen - selbst, wenn prima facie kein Regelverstoß vorliegt - durchzuführen: a. bei allen Aktionen, welche dazu geführt haben, dass der Gegenspieler das Spiel nicht beenden konnte oder durch welche der Gegenspieler offensichtlich verletzt worden ist; (...) d) bei bei allen Aktionen, welche als ..., boarding, checking from behind, ... geahndet worden sind“*. In base all'art.



7 cpv. 4 ROG SE *“Kommt der PSO nach der Sichtung des Videomaterials und den Schiedsrichterrapporten zum Schluss, dass klarerweise keine Verletzung einer IIHF-spielregel vorliegt oder klarerweise keine zusätzlichen disziplinarischen Maßnahmen notwendig sind, weil die Aktion mit einer kleinen Strafe genügend bestraft worden ist oder wäre, so stellt er keinen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens gemäß Prozess II oder Prozess III. Liegt in einem solchen Fall ein Antrag eines Clubs vor, so leitet der PSO diesen an den ER Player Safety zur Verfahrenseröffnung weiter, mit dem Vermerk, dass aus Sicht des PSO keine disziplinarischen Maßnahmen erforderlich sind“*. In quest’ultima costellazione si ha che, in caso di fermento o di impedimento a portare a termine la partita da parte del giocatore vittima-del fallo, gli atti sono trasmessi al GU in applicazione del principio *“in dubio pro duriore”* (art. 17 cpv. 2 ROG SE). In questo contesto è avvenuta la trasmissione degli atti relativa al comportamento di Grossmann sul ghiaccio in danno di Carr da parte del PSO.

14. Dal canto suo il GU competente in materia disciplinare si fa carico delle procedure di qualsiasi tipo (da I a IV) mentre il giudice unico in materia tariffale si fa carico delle procedure I e II nella misura in cui il PSO non abbia formulato una richiesta di sospensione per una o più giornate (art. 11 cpv. 1 e 2 ROG SE).
15. Va quindi esaminata l’azione interessata per qualificare il comportamento assunto da Grossmann e, di conseguenza, l’eventuale inflizione di una sanzione di squalifica nei suoi confronti come chiede la parte ricorrente.
16. Per quanto si deduce dagli elementi probatori acquisiti agli atti, e dalle video sequenze relative all’evento qui giudicato, si può ritenere che Daniel Carr si trovava, all’inizio del quindicesimo minuto di gioco, all’interno del terzo difensivo dell’EHC Bienne dove, alla balaustra sita sulla sinistra ed all’altezza del portiere del Bienne, recupera il disco lanciategli da un compagno di squadra, disco che Alexandr Iakovenko del Bienne non riesce a intercettare, Carr si dirige, lungo la balaustra, in direzione della linea blu, inseguito da Iakovenko. Appena Carr tocca il disco Robin Grossmann, in quel momento posizionato centralmente sulla sinistra davanti alla gabbia del proprio portiere, inizia la sua corsa verso l’attaccante del Lugano, verosimilmente perché ritiene che Iakovenko non riesca a fermarlo. Carr si trova con le spalle verso il campo ed il corpo girato in direzione della balaustra, il suo capo è reclinato verso la sua sinistra a guardare in direzione del disco. Il suo atteggiamento in questo momento è corretto, ma certamente non ottimale. L’attaccante del Lugano, sempre volgendo lo sguardo verso le sue spalle a sinistra, retrocede il disco verso il compagno di squadra che glielo aveva inizialmente passato. In questo momento Carr si trova a circa ottanta centimetri dalla balaustra per quanto stimabile dalle riprese video, indifeso e non può percepire l’arrivo di Grossmann. Con lo sguardo sempre rivolto all’indietro, a



cercare, allungando il bastone, il disco che sta ritornando verso di lui, Carr si trova a gambe divaricate, con il tronco piegato sul davanti, la sua testa è abbassata, prossimo alla balaustra. In questo momento Carr non è in grado di proteggersi dal check, ed è colpito dall'avversario.

Dal canto suo Grossmann, partendo dalla zona antistante (sulla sinistra) del proprio terzo difensivo, pochi metri avanti il portiere, si lancia a piena corsa verso l'attaccante del Lugano. La corsa, veloce, non è rallentata nel corso dell'azione ed il difensore dell'EHC Bienne giunge al contatto con l'avversario quando questi è, in maniera percepibile, in posizione abbassata. Grossmann vede che Carr è prossimo alle assi, e che non si accorge del suo sopraggiungere e quindi non può prevedere il colpo. Carr è colpito con la parte superiore del braccio sinistro di Grossmann. Data la posizione di Carr il check coinvolge il capo del medesimo. Carr perde l'equilibrio e va ad urtare dapprima con la testa, sul lato destro, e con la spalla destra, contro la balaustra. Al momento del check Carr non è in possesso del disco, del quale si era liberato in precedenza. Il giocatore del Lugano finisce sul ghiaccio carponi, e quindi si rialza, visibilmente stordito dalla forza del colpo subito.

17. D'avviso di questo Collegio il fallo avrebbe dovuto essere punito con una sanzione disciplinare maggiore (con penalità di partita). Lo stesso, contrariamente alla conclusione cui è pervenuto il GU, deve essere inserito nella categoria II e va, di conseguenza, qui sanzionato. Al fine di determinare la sanzione da infliggere a Robin Grossmann va considerato che il difensore non ha alzato i pattini dal ghiaccio (non ha eseguito un salto), la forza del suo impatto poteva certamente essere ridotta in maniera importante evitando così rischi per l'attaccante, il gomito di Grossmann era alzato e Carr si trovava in maniera percepibile, in una posizione vulnerabile. Per contro non va ritenuta, alla luce della modalità dello svolgersi dei fatti, un'intenzione di giocare il disco. La posizione assunta da Carr va considerata causale. Questo Collegio ritiene che 2 partite di squalifica siano giustificate in concreto. Alla luce di quanto precede il ricorso va, conseguentemente, accolto così come postulato dall'HC Lugano SA ed al giocatore Robin Grossmann inflitta la sanzione della sospensione per 2 giornate oltre ad una multa di CHF 3'390.

C. Costi e spese

18. I costi procedurali consistono nella tassa di giustizia che, secondo il RG può essere giungere sino a CHF 10'000 (e, alla presenza di circostanze particolari, può oltrepassare detto limite) e nelle spese di scritturazione ed eventuali esborsi (art. 31 cpv. 1 RG). La ripartizione delle spese giudiziarie è stabilita secondo il libero apprezzamento del TS considerando il grado di soccombenza di ciascuna delle parti coinvolte (art. 31 cpv. 2 RG).



Swiss Ice Hockey Federation | Flughafenstrasse 50 | P.O. Box | CH-8152 Glattbrugg
T. +41 44 306 50 50 | F. +41 44 306 50 51 | info@sihf.ch | www.sihf.ch | UID: CHE-107.848.055 MWST

19. Nel caso in esame la tassa di giustizia va determinata in CHF 2'500.- mentre le spese sono stabilite in CHF 200.-, importi che vanno posti a carico della SIHF in ragione di $\frac{1}{4}$ mentre, per il restante $\frac{3}{4}$, vanno posti a carico delle parti interessate EHC Bienne e Robin Grossmann solidamente siccome soccombenti.



Per questi motivi

Dichiara e pronuncia

1. L'appello 7 dicembre 2022 formulato da HC Lugano SA, 6900 Lugano, è **accolto**. Di conseguenza:

1.1. A Robin Grossmann, c/o EHC Bienne Sport SA sono inflitte 2 giornate di squalifica per il check in danno di Daniel Carr eseguito nel corso della partita EHC Bienne - HC Lugano del 3 dicembre 2022 al minuto 15.07.

1.2. In uno con le giornate di squalifica a Robin Grossmann, c/o EHC Bienne Sport SA è inflitta una multa di CHF 3'390.-

2. Le spese giudiziarie così composte:

Tassa di giustizia:	CHF	2'500.-
Spese di scritturazione ed esborsi:	CHF	200.-
Totale	CHF	2'700.-


sono poste a carico della SIHF in ragione di $\frac{1}{4}$ mentre per il resto ($\frac{3}{4}$) sono a carico delle parti interessate EHC Bienne Sport SA, e Robin Grossmann, c/o EHC Bienne in solido.


3. Intimazione per e-Mail alle parti: HC Lugano SA, tramite l'avv. Sascha Schlub (sascha.schlub@gaggini-partners.ch) e Louis Mainardi (louis.mainardi@gaggini-partners.ch), Studio Gaggini, 6901 Lugano; al Giudice Unico per le procedure disciplinari sport d'élite della SIHF (judge@sihf.ch), alle parti coinvolte EHC Bienne Sport SA, Bienne (tramite: msteinegger@ehcb.ch nonché dvillard@ehcb.ch), alla Geschäftsstelle della SIHF (geschäftsstelle@sihf.ch).

4. Comunicazione ai membri del Tribunale sportivo della SIHF.

Lugano, 21 dicembre 2022

Tribunale sportivo della
Swiss Ice Hockey Federation (SIHF)


Dr. Ivano Ranzanici, Presidente del collegio



Swiss Ice Hockey Federation | Flughafenstrasse 50 | P.O. Box | CH-8152 Glattbrugg
T. +41 44 306 50 50 | F. +41 44 306 50 51 | info@sihf.ch | www.sihf.ch | UID: CHE-107.848.055 MWST

Elenco degli atti

- doc. 1 Referee Report 3 dicembre 2022
- doc. 2 Decisione del GU nella procedura ordinaria 22-23/22976/7 del 4 dicembre 2022
- doc. 3 Intimazione della decisione del GU alle parti interessate via e-mail del 4 dicembre 2022
- doc. 4 Ricorso in appello 7 dicembre 2022 formulato dall'HC Lugano SA
- doc. 5 Ordinanza d'intimazione del ricorso del Vice Presidente del TS datata 8 dicembre 2022
- doc. 6 Osservazioni del GU (Einzrelrichter Disziplinarwewsen Leistungssport) del 12 dicembre 2022
- doc. 7 Statement Robin Grossmann trasmesso con mail del 14 dicembre 2022 di M. Steinegger
- doc. 8 Mail del 14 dicembre 2022 del Presidente del Collegio giudicante concedente un termine scadente il 17 dicembre ore 14.00 per esprimersi sullo Statement di Grossmann e sulle osservazioni del GU